

Messaggio

numero

6934

data

15 aprile 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica degli articoli 2 e 3 della Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame una proposta di modifica degli articoli 2 e 3 della legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008.

1. PREMESSA

La presente proposta di modifica avviene a seguito di una recente sentenza del Tribunale federale (sentenza TF 4C_3/2013 e 4C_4/2013 del 20 novembre 2013), che ha respinto due ricorsi presentati da alcune ditte, dall'Associazione Industrie Ticinesi (AITI) e da Swissmem contro due decreti emanati il 16 gennaio 2013 dal Consiglio di Stato concernenti il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche e il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, entrambi con salario minimo vincolante circoscritto agli operai impiegati con qualifiche basse.

Avendo i due ricorsi il medesimo contenuto ed essendo diretti contro due decreti che si differenziano unicamente per quanto attiene al settore al quale il contratto normale di lavoro va applicato, il Tribunale federale ha ritenuto giustificato congiungere le due cause ed emanare una sola sentenza.

I ricorrenti ritenevano che i citati decreti fossero lesivi di diversi principi e norme del diritto federale e cantonale di rango costituzionale, quali la separazione dei poteri, la violazione del diritto federale, la forza derogatoria del diritto federale, l'uguaglianza giuridica, il divieto di discriminazione nell'ambito della libera circolazione delle persone, la tutela della buona fede e il divieto dell'arbitrio, il diritto alla libertà economica e restrizioni dei diritti fondamentali. Di conseguenza essi avevano chiesto l'annullamento dei due decreti governativi.

Il Tribunale federale ha respinto le censure sollevate dai ricorrenti, in particolare, di interesse per il presente messaggio, la censura in merito alla carenza di sufficiente delega legislativa del Parlamento in favore dell'autorità esecutiva cantonale competente, in casu il Consiglio di Stato.

A tale riguardo il Tribunale federale ha infatti rilevato che *“dagli intendimenti del legislatore ticinese espressi nel messaggio e dall'esplicita menzione dell'art. 360b cpv. 5 CO nell'art. 2 LDist. cant. va quindi dedotto che al Consiglio di Stato è stata demandata la competenza di emanare la legislazione esecutiva concernente le misure di accompagnamento ed in particolare quella attinente ai contratti normali di lavoro imperativi ai sensi dell'art. 360a CO. Non risulta un'altra autorità a cui il legislatore cantonale avrebbe concesso questa facoltà, sebbene la designazione di una tale autorità sia necessaria per l'esecuzione del diritto privato federale. Ne segue che la competenza del Consiglio di Stato per la promulgazione dei contratti normali di lavoro in discussione discende dall'art. 2 LDist. cant. Certo, la delega avrebbe potuto essere esplicitata in modo più semplice e chiaro, ma la censura di violazione del principio della separazione dei poteri e del principio della legalità, per i motivi anzidetti, si rivela infondata”*.

Ora, avendo il Tribunale federale sottolineato in conclusione del citato stralcio di sentenza (punto 9.4) che *“la delega avrebbe potuto essere esplicitata in modo più semplice e chiaro”* e già precedentemente (punto 9.2) che *“La citata norma (ovvero l'art. 2 LDist. cant.; ndr) non è un esempio di chiarezza”*, il Consiglio di Stato ritiene doveroso proporre il presente messaggio per una riformulazione dell'art. 2 LDist. cant., in ottemperanza ai principi della sicurezza del diritto e della trasparenza e chiarezza normativa e vista l'importanza della LDist. cant. e della sua corretta applicazione.

Viene inoltre proposta, sempre nell'ottica della sicurezza del diritto e della trasparenza e chiarezza normativa, la modifica dell'art. 3 LDist. cant., unitamente a due completazioni di carattere formale.

2. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 LDIST. CANT.

Articolo 2

Al cpv. 1 viene stralciata la disposizione concernente la designazione, da parte del Consiglio di Stato, delle autorità competenti per applicare la legislazione federale in materia, poiché tale designazione avviene già comunque per legge attraverso le disposizioni di cui all'art. 3 LDist. cant., che stabilisce altre autorità competenti in materia oltre al Consiglio di Stato.

Viene viceversa immessa una delega generale al Consiglio di Stato per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni federali e cantonali in materia, comprensiva della delega per l'emanazione delle necessarie disposizioni esecutive. Quest'ultima delega viene di conseguenza pure stralciata.

La menzione delle attuali disposizioni federali sui lavoratori distaccati e sul lavoro nero oggetto della delega esecutiva generale affidata al Consiglio di Stato viene aggiornata, tenendo conto delle modifiche della LDist intervenute nell'ambito dell'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone e riguardanti il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro secondo l'art. 360a CO, applicabile ai datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2012, in FF 2012 3017). Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013 (RU 2012 6703).

Il nuovo testo proposto al cpv. 1 è allineato all'attuale testo del titolo della LDist, modificato appunto in seguito alle citate modifiche.

Il cpv. 2 riprende i compiti del Consiglio di Stato già attualmente definiti, ai quali viene aggiunta, alla lettera b), la competenza governativa per stabilire il contratto normale di lavoro secondo l'art. 360a CO, che rappresenta ora la specifica e chiara base legale indirettamente e velatamente auspicata dal TF nella propria sentenza del 20 novembre 2013, a seguito della quale viene presentato il presente messaggio.

Articolo 3

La modifica del cpv. 1 porta maggiore chiarezza, poiché fissa il limite della collaborazione delle altre autorità con il Consiglio di Stato nell'applicazione della presente legge al loro specifico campo di attività stabilito dalla legge, per non sconfinare nella sfera di competenza di applicazione generale della legge, di esclusivo appannaggio del Consiglio di Stato (cfr. anche art. 70 lett. b) Cost. cant.).

Per la modifica del titolo e dell'ingresso vedi sopra, al commento all'art. 2.

3. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Le modifiche proposte, di natura formale, sono neutre dal profilo finanziario. Infatti esse non comportano nuovi compiti e quindi nuove spese per l'Amministrazione cantonale a livello esecutivo, ma contribuiscono a rendere la competenza del Consiglio di Stato maggiormente trasparente e conforme al principio costituzionale di legalità. Le modifiche proposte non comportano neppure nuovi compiti e nuove spese per i Comuni.

4. CONCLUSIONI

Per le argomentazioni esposte il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere le proposte di modifica presentate.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 aprile 2014 n. 6934 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008 è così modificata:

Titolo

Legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ingresso

- viste la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (LDist) e la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN), nonché le relative ordinanze, decreti, convenzioni e l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999;
- visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5982 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 febbraio 2008 n. 5982R della Commissione della legislazione;

Art. 2

¹Il Consiglio di Stato applica le disposizioni federali in materia di misure collaterali per i lavoratori distaccati e di controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, nonché in materia di lavoro nero delegate al Cantone e le relative disposizioni cantonali.

²Il Consiglio di Stato in particolare:

- a) istituisce una Commissione tripartita cantonale;
- b) stabilisce il contratto normale di lavoro secondo l'art. 360a CO e decide in merito alle contestazioni di cui all'art. 360b cpv. 5 CO;
- c) fissa e aggiorna periodicamente gli obiettivi delle autorità esecutive;
- d) stipula gli accordi di prestazione con l'autorità federale.

Art. 3

¹Le seguenti autorità collaborano nell'applicazione della presente legge nei rispettivi limiti di competenza da essa stabiliti:

- a) la Commissione tripartita cantonale;
- b) il segretariato di coordinamento;
- c) l'organo cantonale di controllo;
- d) le unità amministrative designate dal Consiglio di Stato;
- e) gli organi paritetici.

²La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.